



Città di Jesolo

Città Metropolitana di Venezia

Polizia Locale

Ordinanza n° 66 /2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Premesso che la Giunta Comunale nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'incolumità dei cittadini, con delibera n. 70 del 18/3/99 ha istituito le Zone a Traffico Limitato dettando le linee guida per l'istituzione, l'attuazione e la regolamentazione delle stesse;

Visto che la succitata delibera demanda al dirigente responsabile l'attuazione e la regolamentazione della circolazione e del rilascio di permessi agli aventi diritto;

Considerato che anche per il 2017 si prevede un notevole afflusso di persone e veicoli data la valenza turistica della nostra Città;

In ottemperanza a quanto disposto dalla succitata D.G.C. n. 70/99, ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione, della prevenzione dall'inquinamento e della salvaguardia delle utenze più deboli della strada quali i pedoni, si ritiene di dover adottare anche per l'anno in corso adeguati provvedimenti di limitazione del traffico nelle zone maggiormente interessate all'afflusso turistico, come individuate nella già citata Delibera della Giunta Comunale;

Rilevato che i velocipedi a quattro o più ruote occupano in larghezza (dimensioni medie: larghezza m. 1,10 e lunghezza m. 2,170), rispetto alle normali biciclette a due ruote, una rilevante porzione della sede stradale adibita a pista ciclabile (m. 2,30 con all'interno la linea longitudinale discontinua che misura circa 10 cm.), per cui gli stessi finiscono per invadere la corsia adibita al traffico dei velocipedi che circolano in senso contrario, causando in tal modo una situazione di pericolo;

Rilevato altresì che, sempre a causa della larghezza dei succitati velocipedi a quattro ruote, gli stessi costituiscono una rilevante causa di pericolo per i pedoni che attraversano in longitudinale la medesima pista ciclabile;

Considerato che il suddetto stato di pericolo è attestato dal numero di incidenti con feriti che, nell'ultimo anno hanno interessato i suddetti velocipedi a quattro o più ruote);

Vista l'ordinanza sindacale n. 34 del 17/03/1999 di regolamentazione per il rilascio di permessi di transito agli aventi diritto e per la circolazione e la sosta in deroga di determinate categorie di utenti e veicoli;

Vista la comunicazione dell'Assessore al Turismo, con la quale informa che nella seduta del 02/5/2017 la Giunta Comunale ha determinato le date di vigenza della Z.T.L. per l'anno 2017;

Vista l'ordinanza n° 81 del 04/5/2000;

Visti gli articoli: 1 comma 1°; 3 punto 54; 7 comma 1° lett. a e commi 4° e 9°; 158 comma 2° lett. l; 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - successive modificazioni e relative norme regolamentari;

O R D I N A

1) che sulla via Dante Alighieri (tratto da via G. Gozzi a piazza Marconi), piazza Manzoni (tratto da via D. Alighieri a via D. Alighieri), via Andrea Bafile (compreso il tratto di carreggiata di piazza Brescia in corrispondenza della stessa), piazzetta Carducci (tratto da via Bafile a via Bafile) piazza G. Mazzini, con esclusione delle aree pedonali, via Nievo, tratto tra via Vicenza e via Zara, via S. Trentin, piazza Aurora (tratto centrale) via U. Foscolo, piazza Marina, via G. Verdi, via dei Mille; via Levantina, tratto compreso tra via Olanda e piazza Milano, sulla piazza Milano e sulla via Altinate, nel periodo **dal 25 maggio 2017 al 10 settembre 2017**, dalle ore 20.00 alle ore 06,00 del giorno successivo, vengano istituite **ZONE A TRAFFICO LIMITATO**.

2) che durante gli orari, aree e per i periodi in cui sono in vigore le zone a traffico limitato con circolazione a senso unico di marcia sia consentito il doppio senso di circolazione;

3) che dal giorno 08/7/2017 sino al giorno 27/8/2017, dalle ore 21,30, alle 23,30, nelle Zone a Traffico Limitato sopramenzionate, sulle piste ciclabili ivi esistenti, la circolazione dei velocipedi a quattro o più ruote è vietata.

Sulle Zone a Traffico Limitato è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli di cui all'art. 46 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, mentre i pedoni potranno liberamente accedere su tutta la sede stradale compresa la carreggiata, ad esclusione della pista ciclabile ove presente.

Nei periodi in cui sono in vigore le Zone a Traffico Limitato, tutti i veicoli in sosta sulle vie e piazze sopraccitate, dovranno essere rimossi a cura degli interessati entro e non oltre l'orario di inizio della stessa Zona a Traffico Limitato; trascorso tale orario, nei confronti degli inadempienti, saranno



Città di Jesolo

Città Metropolitana di Venezia

Polizia Locale

applicare le sanzioni previste dell'art. 158 comma 2° lett. l e art. 159 comma 1° lett. b del già citato D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

L'accesso, la circolazione e la sosta in deroga ai divieti nelle Zone a Traffico Limitato sono consentite con apposito permesso che viene rilasciato per accertate necessità, ai sensi dell'art. 7 comma 4° del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con le modalità previste dall'ordinanza sindacale n. 34 del 17 marzo 1999.

Gli ospiti ed i turisti in arrivo che soggiogneranno all'interno della zona a traffico limitato dovranno munirsi, per i successivi transiti, delle prescritte autorizzazioni.

Oltre a quanto previsto dal punto (i) della già citata ordinanza 34/99 devono considerarsi semplice attraversamento e pertanto non necessitano di autorizzazione anche il transito sui seguenti tratti di strada:

1) nella zona di piazza Mazzini, il tratto della via Nievo di collegamento tra via Vicenza e via Zara;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D.Lgs. n° 285/92 ; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

E' da considerarsi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Dalla Residenza Municipale, li 5 maggio 2017



IL COMANDANTE P.L.

Dott. Claudio Vanin

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Giulia SCARANGELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa